

Corte di cassazione penale, sentenza 5 maggio 2016 n. 18727 - Incorre nel reato di estorsione il datore di lavoro che induce il dipendente a concordare condizioni di lavoro deteriori pena la mancata assunzione o il licenziamento.

Nel caso esaminato, la difesa dell'imprenditore aveva sostenuto che non si potesse parlare di estorsione, in quanto la violazione delle norme di tutela del lavoratore (retribuzione minima, orario di lavoro etc.) era stata concordata col dipendente prima dell'assunzione, per cui difetterebbe l'elemento della minaccia. La Corte risponde che l'accordo può essere, come nel caso di specie era stato accertato che fosse, un mero schermo formale, in quanto in realtà il datore di lavoro aveva approfittato di una situazione di mercato del lavoro difficile, per convincere il lavoratore all'accettazione, ribadendo poi nel corso del rapporto la necessità di mantenere i patti, pena il licenziamento.

[Leggi il testo della sentenza](#)